

**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA  
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE  
DECRETO**

Il Giudice Tutelare

Visti gli atti dell'Amministrazione di Sostegno nr. r.g. .... / .... di cui è beneficiario ..... (luogo di nascita , data di nascita ) nella quale svolge le funzioni di Amministratore di Sostegno .....

Vista l'istanza depositata da .....

Rilevato che con tale istanza viene chiesto l'accesso agli atti dell'amministrazione di sostegno

Visto il parere negativo dell'amministratore di sostegno .....

Vista la comunicazione del beneficiario, ....., che ha sì è dichiarato del tutto contrario a che la figlia ..... abbia accesso agli atti del procedimento.

Osserva quanto segue.

1. Gli atti delle procedure di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici: invero, ai sensi dell'art. 128 cpc., solo "l'udienza in cui si discute la causa" è pubblica e nella procedura di gestione della amministrazione di sostegno, davanti al giudice tutelare, non è prevista alcuna udienza di discussione della causa ma solo udienze camerali: invero gli atti emessi dal giudice tutelare durante la gestione di una amministrazione di sostegno sono emessi "de plano" e non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità se non la comunicazione all'amministratore di sostegno e al beneficiario (per il tramite dell'amministratore di sostegno).

2. Va poi evidenziato che, laddove la persona beneficiaria non fosse sottoposta ad amministrazione di sostegno nessuno potrebbe accedere ai dati riguardanti le sue spese, i suoi redditi, la gestione della sua vita personale senza il di lei consenso: ed evidentemente, per il fatto che una persona sia sottoposta ad amministrazione di sostegno (istituto che tra l'altro non comporta la perdita della capacità giuridica e limita solamente quella di agire in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno) le informazioni di questa persona non divengono per ciò solo estensibili a terzi, ivi compresi i figli, che non possono vantare diritti di "proprietà" sui beni dell'amministrata e quindi non hanno neppure diritto di conoscere quali siano redditi, beni e spese dell'amministrato.

3. Va inoltre osservato che i dati raccolti nel corso del procedimento giudiziario, ed in special modo i dati propri delle procedure di amministrazione di sostegno nell'ambito dei quali si possono annoverare dati "sensibili" (*e precipuamente, ma non solo, quelli personali idonei a rivelare lo stato di salute*) non possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge.

Invero tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196): e il beneficiario della amministrazione di sostegno "ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (art. 1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Conseguentemente, in forza del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi.

Si aggiunga che per i dati attinenti alle condizioni di salute (ossia per i "dati sensibili" che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di ads) è vietata in ogni caso ai sensi dell'art. 22 comma 8 e 26 comma 5 del d.lgsvo che prevedono che "*I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi*".

**4. Nel caso di specie, poi, espresso è il diniego manifestato dal beneficiario..... la cui volontà è prevalente su qualunque esigenza di terzi.**

PQM

Visti gli artt. 404 e ss. cod. civ. e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

PQM

**Rigetta l'istanza della sig.ra .....**

Visto l'art. 741 cpc

**Dispone**

che il presente decreto abbia **efficacia immediata**.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Genova, 14 luglio 2017

IL GIUDICE TUTELARE  
dr. Domenico Pellegrini